



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2 DEL 7 Marzo 2023

Oggetto: Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata primo semestre dell'anno 2023(art. 159 D.Lgs 267/2000)

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno Sette (7) del mese di Marzo, in Atri, Via Mattucci, sn, presso la sede del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino” (di seguito “Consorzio), il Commissario, Dott. Alessandro Bevilacqua, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/2023, assistito dal Geom. Amedeo Cacciatore impiegato dell'Ente;

PREMESSO

-che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” è un Consorzio obbligatorio istituito con ex L.R. 08.09.1988, n. 74 in applicazione dell'ex D.P.R. 10.09.1982, n. 915, si configura Azienda speciale ai sensi dell'art. 1, co. 4 dello Statuto (BURA n. 5 Straordinario del 10.07.1998), ente strumentale dei n. 8 Comuni consorziati, ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e che gestisce attività a rilevanza economica (gestione integrata dei rifiuti urbani);

-che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” ha, tra i suoi compiti istituzionali quello di: “omissis ... realizzazione e gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed il recupero dei materiali (art. 3, co.1) ... omissis ... realizzazione di studi, progetti ed investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti (art. 3, co. 1, lett. c) ... omissis”;

RICHIAMATO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/2023 notificato al Consorzio in data 20 Febbraio 2023, con il quale veniva nominato il Dott. Bevilacqua Alessandro Commissario attribuendogli i seguenti compiti:

- a. gestione ordinaria del consorzio in relazione alle attività già pianificate;
- b. ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del consorzio in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 co. 4 lett. a, b, c, d, e - L.R. 36/2013;
- c. scioglimento del consorzio per garantire la piena operatività di AGIR;
- d. di provvedere agli adempimenti in capo al Consorzio di cui alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006;

assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L. R. n. 36/2013;

CONSIDERATO

che il Decreto sopradetto stabilisce che il Commissario Straordinario, le cui funzioni si intendono equiparate alle medesime attribuibili al Dirigente della competente struttura consortile per le attività di gestione rifiuti, potrà usufruire delle strutture, dei mezzi e delle risorse umani e strumentali dello stesso;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

RICHIAMATI:

- l'art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267, recante “Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali”, il quale:
 - 1) al comma 2 stabilisce che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre dell'anno 2023 in corso;
 - espletamento dei servizi locali indispensabili;
 - 2) al comma 3, dispone che, per l'operatività dei limiti di cui sopra, occorre che l'organo esecutivo, nella fattispecie Il Commissario Straordinario, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre dell'anno 2023 e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
 - l'art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75, che testualmente dispone: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.”;

DATO ATTO

della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”;

VISTO

il DM 28 maggio 1993, adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, il quale, all'art. 1, ha definito i servizi indispensabili, ovvero:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

PRECISATO

che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

TENUTO CONTO

- che l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere dell'ente necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

RITENUTO

di dover procedere, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, alla determinazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata, relativamente al primo semestre dell'anno 2023;

ATTESO

che sono le somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo semestre dell'anno 2023 risultano quantificate in complessivi € **112.021,72**, in quanto destinati alle finalità di seguito elencate e precisamente:

- € **112.021,72** destinati al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali per il primo semestre dell'anno 2023;

VISTI:

- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI

il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espressa dal Commissario;

D E L I B E R A

di quantificare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente



CONSORZIO COMPRESORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in complessivi € **112.021,72** le somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo semestre dell'anno 2023, in quanto destinati alle finalità di seguito elencate e, precisamente:

- € **112.021,72** destinati al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il primo semestre dell'anno 2023.;

Di notificare, copia della presente deliberazione al Tesoriere consortile.

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L'Estensore

Geom. Amedeo Cacciatori



Il Commissario

Dott. Alessandro Bevilacqua

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

-----<-----

L'Estensore

Geom. Amedeo Cacciatori



Il Commissario

Dott. Alessandro Bevilacqua

-----<-----

Parere di regolarità tecnica:

Il presente Atto **“Delibera del Commissario Straordinario n° 2 del 07.03.2023”** ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicato all'albo pretorio online per quindici giorni a far data dal **“07.03.2023”**